

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHERCHI, CERRINA FERONI, SASTRO, SPAGNOLI, CUFFARO,
BELARDI MERLO, MOSCHINI, GRADUATA, GRASSUCCI, OLIVI,
BORGHINI, PROVANTINI, MANNINO ANTONINO**

Presentata il 18 dicembre 1983

Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Gli elementi generali della crisi energetica mondiale sono ormai troppo noti per essere qui ricordati: essi possono essere d'altronde efficacemente riassunti nella formula secondo la quale la maggiore fonte energetica (il petrolio) verrà tendenzialmente fornita a « prezzi crescenti e in quantità decrescenti ».

Per garantire la disponibilità di fonti di energia in quantità sufficiente allo sviluppo ed a costi contenuti, occorre dunque un insieme di politiche produttive, commerciali e di approvvigionamento, dei Paesi consumatori, radicalmente nuove e tali da costituire un vero e proprio punto di svolta. Due sono i filoni essenziali di questa politica: da un lato un nuovo rapporto tra Paesi e consumatori e Paesi produttori, volto a garantire un nuovo ruolo di questi ultimi nella divisione internazionale del lavoro e a superare le intermediazioni delle multinazionali e

dall'alto la necessità del risparmio e della diversificazione delle fonti, così da migliorare il grado di efficienza e autonomia energetica dei Paesi consumatori.

Tralasciamo qui il primo gruppo di questioni, che non attengono direttamente alla materia oggetto della presente proposta di legge, pur essenziali per la sicurezza degli approvvigionamenti, il riequilibrio mondiale tra aree forti e aree deboli la stessa ripresa del processo di distensione, che solo un nuovo e più giusto ordine internazionale può garantire. È invece del tutto evidente, e ormai da tutti apertamente riconosciuto, che la politica di risparmio e di diversificazione delle fonti — necessaria per tutti i paesi consumatori — diviene vitale per un paese quale l'Italia, dipendente per il 65 per cento delle importazioni di greggio e di prodotti da esso derivati.

2. È nel quadro di « una nuova » produzione di energia che assume rilievo la

geotermia, cioè lo sfruttamento per usi energetici del calore naturale della terra.

In astratto l'energia ricavabile da fonte geotermica è immensa: è stato stimato che essa potrebbe, sulla carta, soddisfare l'intero fabbisogno energetico mondiale sino all'anno 2000. È del tutto evidente tuttavia che queste potenzialità si riducono radicalmente se valutate con i parametri attuali di economicità, stato delle tecnologie, sicurezza. Il calore della terra, infatti, sia nella forma di vapore che nella forma di acqua, può essere sfruttato economicamente solo quando il giacimento si trova a profondità accessibili: poiché le difficoltà, i costi, il grado di sofisticazione delle tecnologie crescono in misura proporzionale alle profondità del giacimento; la ricarica naturale del giacimento non è di solito sufficiente a compensare la quantità di fluidi estratti, mentre le tecniche di ricarica artificiale — quali la reiniezione di fluidi sfruttati — pongono problemi di vario ordine, primo fra tutti il rischio sismico; l'energia geotermica è energia relativamente « povera », con valori energetici molto inferiori a quelli contenuti in ugual peso di idrocarburi (500 chilocalorie per chilogrammo del migliore vapore geotermico, contro 10.000 chilocalorie per chilogrammo di petrolio); l'energia geotermica è inoltre facilmente degradabile e non trasportabile, quindi utilizzabile solo *in loco*, con un'unica alternativa della trasformazione in energia elettrica, ma anche qui al prezzo di un rendimento assai inferiore a quello del combustibile fossile.

Le ragioni sopra esposte consentono, pertanto, di affermare che solo una minima parte del potenziale geotermico può essere economicamente sfruttato, allo stato attuale delle tecniche e delle conoscenze, e che — di conseguenza — la geotermia occupa realisticamente un ruolo marginale nel quadro energetico.

3. L'analisi della situazione, anche in riferimento ad altri paesi « geotermicamente » avanzati, conferma quanto sopra: la potenza geotermica installata nel mondo ammonta a circa 2500 MW (di cui 1.000 negli USA, 440 in Italia, 200 in

Nuova Zelanda), contro ad esempio i circa 50.000 MW di potenza installata nella sola Italia. Nel nostro paese la geotermia rappresenta l'1,1 per cento della produzione elettrica totale.

Tuttavia una lettura critica della realtà e del modo come essa si è storicamente determinata, induce a considerazioni diverse e più confortanti:

a) nel nostro paese esistono aree geotermiche estese, solo parzialmente sfruttate, concentrate nelle regioni Toscana, Lazio e Campania, mentre aree potenzialmente produttive sono note nel Veneto, in Sicilia, in Puglia, in Sardegna.

A titolo di esemplificazione citiamo alcuni dati: studi della fascia tosco-laziale-campana stimano le riserve operative (cioè la quantità che può essere realmente utilizzata) in 2.850 Gwt/a (gigawatt termici per anno), contro una riserva teorica di circa 500.000 Gwt/a (per inciso diremo che il rapporto tra usi elettrici e usi non elettrici di questa potenzialità è di circa 1 a 10). È noto ancora come, almeno in alcune aree del nostro paese (Toscana), la profondità dei giacimenti è situata a quote economicamente e tecnicamente accessibili (1000 metri), mentre in altri paesi, quali ad esempio la Francia che pure è più avanzata del nostro paese nella utilizzazione delle acque calde per usi civili, la profondità è pari al doppio.

Pur senza disporre di un quadro completo ed aggiornato della situazione (ed è questo uno dei compiti che ci assegniamo con la presente proposta di legge) si può affermare che l'utilizzazione delle risorse geotermiche nel nostro paese può concretamente espandersi se perseguita con coerenza e determinazione;

b) il ragionamento ora esposto assume particolare valore se articolato in rapporto alla varietà degli usi finali della energia geotermica.

Mentre il confronto con altri paesi non ci vede sfavoriti sul piano della produzione di energia elettrica da fonte geotermica, la questione si pone in modo del tutto diverso per quanto attiene agli usi non elettrici (civili, agricoli, industriali) dell'energia geotermica.

In effetti qui sta la spiegazione dello squilibrio negli usi finali di questa energia: l'attenzione è stata storicamente rivolta alla produzione di energia elettrica (non a caso la prima utilizzazione di energia geotermica nel mondo è stata un'idea e una realizzazione italiana), con gravi e ingiustificate sottovalutazioni degli usi non elettrici e quindi, in generale, dell'energia geotermica a bassa termalità che è tra l'altro quantitativamente prevalente.

Vogliamo ricordare che i fluidi a bassa entalpia - 50°-100° - possono prestarsi ad usi molteplici e plurimi, quali il riscaldamento abitativo (con sistemi di integrazione a fonti diverse: solare, biogas), la serricoltura, la zootecnia, la piscicoltura, ecc. Un esempio concreto e significativo delle potenzialità della geotermia è d'altronde il « progetto Amiata » promosso dalla regione Toscana, in collaborazione con ENI ed ENEL, che comprende, tra l'altro, 30 ettari di serre alimentate ad energia geotermica, nonché il riscaldamento del centro abitato del comune di Monterotondo marittimo;

c) la stessa produzione di energia elettrica da fonte geotermica è però suscettibile di espansione. In proposito occorre ricordare da una parte che un contributo potrà venire dagli auto-produttori (e questo senso ha avuto la liberalizzazione della installazione di impianti sino a 3 MW, effettuata con la legge n. 308 del 1982); dall'altra che lo stesso impegno dell'ENEL è largamente insufficiente: basti ricordare che nell'ultimo ventennio la produzione di energia geotermoelettrica è relativamente diminuita, essendo rimasta stazionaria pur di fronte ad un aumento della potenza installata, e che i programmi di espansione futura della potenza installata sono previsti con ritmi eccessivamente contenuti.

Non convince, in proposito, la giustificazione addotta dall'ENEL del naturale decadimento dei campi geotermici e dell'indisponibilità di nuove centrali, perché elusiva della questione di fondo: che è quella dell'impegno adeguato (nella ricerca di nuovi fluidi, nelle tecniche neces-

sarie per l'estrazione e l'utilizzazione, nella innovazione e ottimizzazione degli impianti) nel campo delle energie alternative, a quella da fonte petrolifera, che è stata negli scorsi anni disponibile in quantità illimitate e a basso costo.

4. Non è da oggi che il movimento operaio e democratico, unitamente a forze importanti e qualificate del mondo scientifico, hanno posto la questione della valorizzazione delle risorse geotermiche. E in questi ultimi anni si sono anche prodotti fatti positivi: quali l'attenzione riservata dal PEN alla geotermia, la legge n. 308 del 1982 sul risparmio energetico, il sottoprogetto geotermia del CNR, il comportamento in parte nuovo e più sensibile al problema degli stessi enti energetici nazionali (ENEL ed ENI). Lo stesso Governo - nella VII legislatura - parve consapevole della necessità di un quadro normativo organico ed adeguato (la materia è tuttora regolata dalla legge mineraria del 1927) quando presentò nel 1978 un disegno di legge, che al Senato ebbe perfino un avvio di discussione con la relazione del senatore Vettori.

Due considerazioni tuttavia si impongono:

la prima è che anche su questa materia, come in generale nel campo della politica energetica, i mesi e gli anni successivi sono caratterizzati da inerzie, incertezze, contraddizioni dei governi che si sono succeduti. È stato utilizzato in sostanza « l'alibi nucleare », così che difficoltà di scelta sui grandi sistemi energetici, sono divenute occasioni per ritardare o bloccare tutte le iniziative, anche quelle non controverse.

In secondo luogo, occorre ribadire la nostra critica alla stessa impostazione del decaduto disegno di legge governativo: a nostro giudizio viziata da un marcato centralismo, sia per quanto attiene al quasi monopolio ENI-ENEL nella ricerca e coltivazione delle risorse, sia per quanto attiene al rapporto Stato-regioni e all'assenza di poteri di queste nella definizione degli usi delle risorse rinvenute -, che ci pare ancora il frutto di un'ottica che privilegia gli usi elettrici della geo-

termia e trascura invece la « vocazione » locale di gran parte delle risorse geotermiche; e si aggiungano insufficienze degli strumenti di promozione e per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e contraddizioni non minori, quali l'ignoranza del CNR e in più in generale del coordinamento con il Ministro della ricerca scientifica e del ruolo del CIPE.

Partendo da queste valutazioni e raccogliendo le critiche e le proposte venute da più parti, i deputati e senatori comunisti intendono sollecitare in Parlamento la discussione e la definizione dell'intera materia, mediante un disegno di legge che, tenendo conto delle elaborazioni effettuate anche da altri soggetti, vuole costituire un sistema coerente e rispondente alla finalità di valorizzare appieno le risorse geotermiche.

5. Illustriamo ora le linee generali della proposta di legge.

Il Capo I (articoli 1-6) contiene le norme preliminari e programmatiche. A parte l'articolo 1 — che determina il campo di applicazione delle norme e definisce il significato dei termini tecnico-scientifici — e l'articolo 2, che attribuisce allo Stato il diritto preminente di ricerca e coltivazione (un punto rilevante di cui parleremo successivamente), le altre norme si riferiscono al programma preliminare di ricerca e alle modalità di attuazione. Si tratta di un programma triennale (approvato dal CIPE) volto alla formazione di una « mappa geotermica » nazionale (dislocazione, caratteristiche, potenzialità dei fluidi, ecc.) e alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento. Per la realizzazione del programma il Ministro dell'industria d'intesa con il Ministro della ricerca scientifica, stipula convenzioni con CNR, ENEL, ed ENI. In tal modo viene garantito il coordinamento tra Ministeri diversi, il rapporto con il CIPE nel quadro della politica energetica nazionale, il concorso delle regioni già nella fase della approvazione del programma, l'utilizzazione di tutti gli enti pubblici di studio e ricerca nel campo geotermico (di qui l'inserimento del CNR e la valorizzazione degli studi già effettuati).

Si tratta, in sostanza, di una indagine di base che si vuole inizialmente limitare ad un triennio per consentire valutazioni tempestive e ravvicinate del Parlamento, al quale i risultati dell'indagine sono trasmessi. Appare, peraltro, probabile che almeno per la ricerca tecnologica, siano successivamente necessari ulteriori sviluppi. Il piano è tra l'altro presupposto fondamentale per la redazione dei piani regionali d'uso delle risorse geotermiche (vedi infra) e consente inoltre di accorciare i tempi della concessione di ricerca.

Il Capo II (articoli 7-11) tratta in generale dei titoli minerari e del rapporto ENEL-ENI per la ricerca e la coltivazione.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato il diritto di rilascio del decreto di concessione di ricerca e pone in posizione di esplicito privilegio l'ENEL e l'ENI nell'assegnazione delle stesse concessioni.

Viene peraltro contemplata la possibilità che concessioni di ricerca vengano attribuite ad altri operatori, anche stranieri, purché di accertata capacità tecnica ed economica. Viene fatta salva l'esclusiva ENEL per ricerca e coltivazione nella provincia di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Gli articoli 8, 9 e 10 specificano, rispettivamente, la competenza dello Stato sulle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, la competenza nelle regioni sulle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale e sulle autorizzazioni per la ricerca e lo sfruttamento di risorse per piccole utilizzazioni locali.

Il rilascio delle concessioni è disciplinato dai successivi Capi IV, V e VI.

Alla luce del ruolo preminente attribuito all'ENEL e all'ENI in materia di ricerca e, per i legami conseguenti, di coltivazione, è parso opportuno regolamentare il rapporto ENEL-ENI. Tale rapporto resta regolato anziché dalla forma della società mista, dal regime di *joint-venture* che ci pare garantisca meglio flessibilità, concorrenzialità ed autonomia operativa: ma che, attesa la rilevanza generale degli interessi e la natura pubbli-

cistica degli enti, non è rimesso alla mera discrezionalità di questi, ma regolato da una convenzione i cui principi generali sono fissati dal CIPE (articolo 10). La normativa, nel suo complesso, ci pare consenta di poter dispiegare tutte le risorse pubbliche e private interessate alla ricerca e coltivazione della geotermia, anche minore, senza ledere il principio della priorità accordata agli enti nazionali.

Il Capo III riguarda gli usi e la destinazione delle risorse geotermiche e i Capi IV e V la disciplina particolare, rispettivamente, delle concessioni di ricerca e coltivazione. Il principio fondamentale a cui si ispira questo complesso di norme è quello di una destinazione programmata delle risorse geotermiche a bassa entalpia — per usi quindi non elettrici —, nel quadro di piani predisposti dalle regioni (articolo 12, 13).

È opportuno qui ricordare brevemente le possibili soluzioni, variamente sostenute, che coinvolgono poi il regime della concessione e i vincoli di questo.

Una prima tesi (in esatta opposizione a quella sostenuta nel decaduto disegno di legge governativo) propende per la piena liberalizzazione della produzione di energia termica da qualsiasi fonte rinnovabile (quindi anche geotermica), sia per usi civili che industriali. Si tratta di una proposta che, seppure forse capace nell'immediato di apportare alcuni vantaggi nello sviluppo delle attività di ricerca e coltivazione, appare inaccettabile per la logica tutta privatistica che la ispira, perché ignora il prevalente interesse pubblico sotteso alle fonti di energia e perché si muove al di fuori di un qualsiasi controllo e programmazione pubblica delle attività connesse alla ricerca e alla coltivazione e degli usi finali delle risorse geotermiche.

Una seconda tesi intende, invece, ricondurre alla competenza delle regioni le funzioni amministrative relative alle concessioni di ricerca e coltivazione dei fluidi a bassa entalpia, riservando allo Stato le competenze relative ai fluidi ed

alta entalpia e agli usi elettrici di questi; ciò in sostanza partendo dal presupposto, indubbiamente fondato, che le risorse geotermiche a bassa entalpia hanno una « vocazione » strettamente locale e sono pertanto assimilabili a settori — quali le cave, le torbiere, le acque termali — che la Costituzione prima e la legge ordinaria poi hanno già attribuito alla competenza delle regioni. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di un raccordo immediato e naturale con la programmazione regionale.

Abbiamo tuttavia preferito — senza escludere che la discussione sulla proposta di legge si orienti totalmente in questa direzione — non accoglierla interamente per due considerazioni: da un lato per i problemi giuridico-costituzionali che solleva e che possono certamente costituire materia di lunga e faticosa controversia; dall'altro per il rischio implicito del disimpegno degli enti energetici nazionali, laddove invece occorre tendere al pieno e coordinato coinvolgimento di tutte le forze disponibili, a partire da quelle in possesso delle capacità tecnico-economiche necessarie.

La soluzione che proponiamo stabilisce il ruolo preminente dello Stato nel regime giuridico delle concessioni di ricerca e di coltivazione ma valorizza il ruolo delle regioni nella fase di utilizzazione delle risorse riconosciute di interesse locale, a partire dal momento del rilascio delle concessioni.

Nell'ottica della valorizzazione della programmazione regionale, viene istituito il principio che i titolari delle concessioni sono comunque tenuti a stipulare convenzioni con le regioni interessate, aventi per oggetto le modalità di utilizzazione delle risorse geotermiche che si presentino per sole utilizzazioni locali.

Lo stesso rilascio delle concessioni di coltivazione — anche ad opera del Ministero — presuppone la verifica della conformità del programma di sviluppo del giacimento al piano regionale. Infine, solo i quantitativi, per i quali non sia prevista l'utilizzazione nel quadro del piano re-

gionale, possono essere liberamente ceduti dai titolari (articolo 13).

È stata inoltre riconosciuta all'ENEL, la possibilità di costituire o partecipare a società o consorzi per l'utilizzazione delle risorse geotermiche, considerata in particolare la possibilità di usi plurimi di questa fonte energetica (articolo 14).

Da ultimo conviene ricordare che si è voluto ridurre sia l'area massima consentita per la concessione di ricerca, sia i tempi della stessa (articolo 16) e ciò al fine di disincentivare ogni ingiustificata cristallizzazione della situazione e garantire un reale pluralismo di operatori.

Il Capo VI (articoli 17-29) disciplina le norme comuni alle concessioni di ricerca e coltivazione. La sostanza di questa parte non si discosta dal decaduto disegno di legge governativo, se non per alcune disposizioni più penetranti in materia di obblighi per i titolari delle concessioni, di controlli dell'autorità statale e regionale e di pronuncia di decadenza e sospensione dei lavori; a questo proposito si è voluto particolarmente sottolineare la delicatezza delle attività di iniezione e reiniezione dei fluidi: così non solo la inosservanza delle autorizzazioni e delle misure cautelative connesse, è causa di decadenza della concessione, ma in questo caso il Ministro o l'autorità regionale possono disporre la sospensione dei lavori con effetto immediato.

Un punto in particolare (articolo 22) deve essere però illustrato: è quello relativo alle procedure autorizzative e di controllo sulla iniezione e reiniezione dei fluidi geotermici. Vi è anzitutto, da rilevare che le regioni intervengono sia nel momento del rilascio dell'autorizzazione, sia nel controllo delle operazioni connesse alla iniezione e reiniezione dei fluidi. È stato poi inserito il parere preventivo del CNR per quanto concerne il rischio sismico e le misure da adottare in conformità. Siamo peraltro consapevoli che allo stato delle cose il CNR — come a maggior ragione ogni altra struttura statale preposta al rilievo e al controllo geologico del territorio — non è in grado di espletare compiutamente questo compito; e

d'altra parte, il « rischio sismico » deve essere considerato parte del complesso degli altri rischi, con il rinvio quindi al problema, tuttora aperto, di quale struttura e in quale modo organizzata debba assolvere le funzioni di controllo preventivo e di esercizio. Con l'inserimento del CNR si è voluto tuttavia, affermare il principio della necessità del controllo sul rischio sismico — anche in geotermia — da parte di un ente specializzato, aperti a soluzioni che vadano in direzione di un rafforzamento di questa struttura in relazione ai nuovi compiti e/o alla definizione di un organismo più complesso a cui sia affidato il controllo sugli altri rischi e che riunifici competenze oggi istituzionalmente separate. Un cenno merita ancora la definizione del canone a carico del concessionario che abbiamo voluto aggiornare periodicamente (ogni due anni) e riservare nella misura del 50 per cento ai comuni interessati, a titolo di indennizzo del deterioramento del territorio e dei costi delle eventuali infrastrutture necessarie.

Le norme finali e transitorie (Capo VIII) prevedono intanto una nuova organizzazione del Comitato tecnico per gli idrocarburi — che assume la denominazione di Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia —, che per le materie della geotermia è integrato da rappresentanti delle regioni, del CNR, dell'ENI e dell'ENEL e da un titolare di cattedra di geologia esperto nelle materie geotermiche.

L'innovazione più rilevante è costituita dalla incentivazione della ricerca, produzione e utilizzazione dell'energia geotermica. L'incentivazione è perseguita mediante l'agile strumento degli sgravi fiscali.

È inoltre previsto un impegno di spesa (25 miliardi) per il finanziamento del programma di ricerca preliminare e un impegno di spesa (4,5 miliardi per la predisposizione dei piani regionali).

La copertura della spesa (articolo 36) è garantita dall'accantonamento « Fondo da utilizzare per il contenimento dei consumi energetici », a tutt'oggi in gran parte inutilizzato.

6. Siamo consapevoli delle imperfezioni e talora degli elementi di approssimazione contenuti nella presente proposta di legge, che sono da un lato il prodotto inevitabile di qualsiasi punto di passaggio da un vecchio ad un nuovo regime e dall'altra, certamente superabili attraverso il contributo che potrà venire non solo da altri gruppi politici, ma dalla stessa consultazione — che ci auguriamo vi sarà nella stessa sede parlamentare — con parti sociali ed istituzionali interessate.

Nell'interesse del Paese ci auguriamo che la proposta di legge in oggetto trovi comunque positiva e sollecita accoglienza, considerato che lo sviluppo di una fonte energetica alternativa e rinnovabile, seppure marginale, è capace di promuovere ricerca, nuove tecnologie, economie locali e settori produttivi, e che il coerente perseguimento della diversificazione delle fonti anche minori è condizione stessa di credibilità — e quindi di consenso — delle grandi scelte di politica energetica.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

ART. 1.

(Oggetto della legge e definizioni).

La presente legge disciplina le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per usi energetici.

Nella presente legge, quando non è espressamente stabilito in modo diverso, i termini usati hanno il significato seguente:

a) per « risorse geotermiche » si intendono quelle derivanti dal calore terrestre ed estraibili mediante fluidi geotermici od altri mezzi;

b) per « fluidi geotermici » si intendono quelli derivanti dai processi geotermici naturali quali il vapore, acque calde e gas caldi, nonché quei vapori, acque e gas caldi derivanti dall'immissione di fluidi nel sottosuolo;

c) per « campo geotermico » si intende l'unità geostrutturale capace di fornire fluidi geotermici;

d) per « risorse geotermiche di interesse nazionale » si intendono le risorse geotermiche estraibili da un campo geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 chilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;

e) per « risorse geotermiche di interesse locale » si intendono le risorse geotermiche che non rientrano nei limiti di cui al punto precedente;

f) per « sostanze associate » si intendono le sostanze minerali, esclusi gli

idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione e in altra forma associate a fluidi geotermici;

g) per « usi energetici » si intende la utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli e civili;

h) per « piattaforma continentale » si intende il fondo e il sottofondo marino situati al di fuori delle acque territoriali e soggetti alla giurisdizione italiana per quanto riguarda il loro sfruttamento;

i) per « attività mineraria » si intende l'insieme delle operazioni per ricerca e coltivazione di fluidi geotermici;

l) per « ricerca » si intende l'insieme delle operazioni volte all'accertamento della reale esistenza dei giacimenti e delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione dei rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi, di prove di produzione anche prolungate nonché di prove di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti-pilota, sia per usi energetici che per altri eventuali impieghi;

m) per « coltivazione » si intende l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di pozzi, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie e la produzione dei fluidi stessi;

n) per « iniezione » si intende la immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarre risorse geotermiche;

o) per « reiniezione » si intende la reimmissione nel sottosuolo di parte o di tutti i fluidi geotermici;

p) per « Ministro » si intende il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

q) per « Ministero » si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) per « Autorità mineraria » si intende l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia;

s) per « Comitato » si intende il comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia »;

t) per « Bollettino » si intende il Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della stessa legge, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

ART. 2.

(Riserva dello Stato e competenze).

Il diritto di ricercare e di coltivare a scopi energetici sul territorio nazionale e sulla piattaforma continentale le risorse geotermiche, è riservato allo Stato che lo esercita nei limiti e alle condizioni della presente legge, salvi i diritti di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale e i diritti di ricerca e coltivazione per piccole utilizzazioni locali attribuiti alle regioni dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia, alle regioni a statuto speciale.

Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, che le esercita tramite le sezioni periferiche di Bologna, Roma e Napoli e dei distretti minerari di Grosseto e Firenze per quanto riguarda le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Le funzioni amministrative di cui sopra sono delegate alle regioni a statuto ordinario, nel settore delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse locale, rilasciate nella terraferma.

ART. 3.

(Programma di ricerca preliminare).

Nel quadro del piano energetico nazionale e del programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, predispone un programma triennale di ricerca preliminare.

Il programma è predisposto sulla base dell'inventario e della valutazione critica delle conoscenze già acquisite sulle risorse geotermiche nazionali ed indica le aree da indagare e gli studi relativi di carattere geologico, geofisico e geochimico nonché le eventuali verifiche dirette mediante sondaggi.

Il programma prevede inoltre, attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento delle risorse geotermiche.

ART. 4.

(Attuazione del programma).

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il programma di cui all'articolo precedente è sottoposto all'approvazione del CIPE, che delibera sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'attuazione del programma di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula con il CNR, l'ENEL e l'ENI apposite convenzioni.

Nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente il CNR, l'ENEL e l'ENI dispongono e si avvalgono dei dati e dei rilievi contenuti negli studi effettuati direttamente o comunque in loro possesso, nonché di ogni altro studio effettuato o in corso di esecuzione da parte di istituti universitari, centri di ricerca o enti locali.

ART. 5.

(Relazioni sul programma di ricerca).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sui primi risultati della ricerca e — entro tre mesi dalla conclusione dell'indagine — una relazione finale.

Le relazioni sono trasmesse al Parlamento e alle regioni.

CAPO II
DEI TITOLI MINERARI

ART. 6.

(Titolari delle concessioni di ricerca).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia all'ENEL e all'ENI concessioni di ricerca in contitolarità paritetica.

In casi eccezionali, il Ministro può rilasciare all'ENEL e all'ENI, singolarmente, concessioni di ricerca, dopo aver sentito congiuntamente i due enti e aver valutato i motivi che non consentono la richiesta di contitolarità paritetica.

In deroga al disposto dei commi precedenti, concessioni di ricerca possono essere rilasciate a operatori privati, anche stranieri, enti locali e loro consorzi, nonché a consorzi tra enti locali e privati, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Ove la stessa area venga richiesta in tutto o in parte dall'ENEL e dall'ENI, congiuntamente o separatamente, e dai soggetti di cui al comma precedente, è accordata la preferenza agli enti pubblici nazionali.

Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero entro 60 giorni dalla pubblicazione della prima domanda sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e coltivazione dei fluidi geotermici, nel territorio delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

ART. 7.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale è rilasciata con decreto del Ministro, sentito il Comitato.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 8.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse locale è rilasciata dalla competente autorità della regione interessata.

Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 9.

(Piccole utilizzazioni locali).

L'esecuzione di pozzi della profondità massima di quattrocento metri per ricerca ed estrazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, da utilizzarsi localmente nella irrigazione calda, nel riscaldamento di serre o altri ambienti, o per usi artigianali, è autorizzata dalla regione, con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Qualora la piccola utilizzazione locale di cui al precedente comma interessi aree del demanio marittimo, ovvero aree vincolate ai sensi della legge 1° giugno

1939, n. 1089, la regione, prima di rilasciare l'autorizzazione, acquisisce rispettivamente il parere del Ministero della marina mercantile ed il parere vincolante della competente sovraitendenza per i beni archeologici.

Qualora in seguito alla ricerca di cui all'articolo 6, la zona si presenti di interesse geotermico, nazionale o locale, e l'attività di cui al primo comma si riveli incompatibile con l'attuazione del programma di coltivazione del più vasto campo geotermico, la relativa autorizzazione è revocata. In tale evenienza, il titolare della concessione di coltivazione statale o regionale è tenuto a fornire al titolare dell'autorizzazione revocata quantità equivalenti di risorse geotermiche rispetto a quelle estraibili dal pozzo o dai pozzi che formavano oggetto dell'autorizzazione ovvero, in alternativa, un'indennità sostitutiva determinata sull'accordo delle parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili dal pozzo o dai pozzi che formano oggetto dell'autorizzazione.

ART. 10.

(Convenzione quadro ed accordi operativi fra ENI ed ENEL).

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca e coltivazione in comune, l'ENEL e l'ENI devono stipulare fra di loro singoli accordi operativi sulla base di una convenzione quadro, da sottoporsi alla approvazione del CIPE, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La convenzione deve contenere i principi ai quali debbono attenersi i singoli accordi operativi, tra i quali la facoltà di una parte, nel disaccordo dell'altra, di procedere al compimento a sua sola cura e spese di una determinata attività, salva restando la facoltà dell'altra parte — limitatamente alla fase della ricerca — di ripristinare la propria partecipazione nella attività dietro pagamento di penalità, ovvero di ritirarsi dalle ulteriori operazioni connesse all'attività stessa.

Le clausole della convenzione di cui al comma precedente si applicano anche ai

soggetti di cui all'articolo 6, terzo comma. Alla convenzione deve essere allegato un contratto tipo di somministrazione di energia geotermica.

La convenzione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

(Compartecipazione).

L'ENEL e l'ENI possono cedere, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e fino ad un massimo del 33 per cento, quote dei titoli loro assegnati ad operatori pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali abbiano acquisito la necessaria esperienza nella ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.

In caso di concorrenza di più richieste di partecipazione sono preferiti gli operatori pubblici.

L'ENEL e l'ENI sono tenuti a darsi reciproca comunicazione della richiesta di autorizzazione singolarmente avanzata ai sensi del precedente comma.

CAPO III
USO E DESTINAZIONE
DELLE RISORSE

ART. 12.

(Piani regionali e definizione dei comuni di interesse geotermico).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono un primo piano di possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale già rinvenute e conosciute e non ancora sfruttate.

Le regioni — tenuto conto dei propri piani di sviluppo — definiscono il piano dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale sulla base dei risultati del programma di ricerca di cui agli articoli 3 e 4, sentiti gli enti di cui all'articolo 4. Il piano è definito anche nel quadro più

generale relativo all'utilizzazione di altre risorse energetiche che si prestino solo ad utilizzazione locale, ivi compresi i casca-mi delle centrali elettriche.

Le regioni sulla base dei risultati di ricerca, sentiti i comuni interessati, individuano i territori di interesse geotermico e li comunicano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I comuni interessati e le loro associazioni tengono conto della localizzazione delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento dei piani regolatori e di ogni altro strumento urbanistico.

ART. 13.

(Convenzioni con le regioni).

L'ENEL e l'ENI, congiuntamente o separatamente, e ogni altro soggetto titolare di concessioni, sono tenuti a stipulare con le regioni interessate convenzioni aventi ad oggetto le modalità di utilizzazione delle risorse geotermiche di interesse locale.

I principi generali della convenzione, ivi compresi i criteri per la determinazione del prezzo e delle modalità di cessione, sono fissati dal CIPE, che delibera sentiti l'ENEL, l'ENI e la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'ENEL e l'ENI, congiuntamente o separatamente, e ogni altro soggetto titolare di concessioni possono cedere liberamente a terzi i quantitativi di risorse geotermiche di loro proprietà dei quali non sia prevista l'utilizzazione nel quadro del piano regionale di cui all'articolo 12.

ART. 14.

(Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL).

In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministro, può promuovere la costituzione di consorzi e società o assumere partecipazione in consorzi e società che si costituiscono per l'utilizzazione delle risorse geotermiche.

CAPO IV DELLA RICERCA

ART. 15.

(Concessione di ricerca).

La domanda di concessione di ricerca deve essere presentata al Ministro, accompagnata dal programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

La concessione di ricerca è rilasciata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, e deve indicare, tra l'altro, i lavori da eseguire, i relativi tempi di esecuzione e le eventuali misure per la conservazione del giacimento.

Il rilascio della concessione di ricerca è subordinato alla verifica da parte del Ministro, sentiti la regione e il comune interessati, che le opere necessarie e connesse alla ricerca non siano difformi dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La concessione di ricerca non può essere accordata per un'area superiore a 1600 chilometri quadrati.

La durata della concessione non può essere superiore a due anni. La concessione è prorogabile, per motivate ragioni connesse alle difficoltà della ricerca e alle potenzialità del giacimento, per periodi di tempo determinati non superiori nel complesso a due anni e subordinatamente all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

CAPO V
DELLA COLTIVAZIONE

ART. 16.

(Concessione di coltivazione).

Il titolare della concessione di ricerca che abbia accertato l'esistenza di risorse geotermiche suscettibili di utilizzazione per scopo energetico e tali da giustificare tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento, è tenuto a darne dettagliata comunicazione all'autorità mineraria.

Quest'ultima determina se le risorse geotermiche rinvenute debbano essere comprese fra quelle di interesse nazionale o fra quelle di interesse locale e, accertata l'esistenza delle condizioni suddette, ne fa formale riconoscimento, dandone comunicazione anche alla competente regione.

Entro sei mesi dal riconoscimento, il titolare della concessione di ricerca deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla regione se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, le concessioni di coltivazione possono comunque essere richieste da altri soggetti che dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica.

La domanda di concessione deve essere corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione e di destinazione delle risorse, tenuto conto anche del piano regionale di cui all'articolo 12 della presente legge, nonché del programma dei lavori e dei relativi tempi di esecuzione.

La concessione di coltivazione è rilasciata con decreto del Ministro, sentito il Comitato o con decreto della competente autorità regionale.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica da parte del Ministro,

o della competente autorità regionale, sentiti la regione e i comuni interessati ognuno per la parte di propria competenza, della conformità del programma di coltivazione al piano regionale e del programma dei lavori alla prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento.

La durata della concessione è di 30 anni e, a richiesta del concessionario e subordinatamente all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto, può essere prorogata per periodi di tempo determinati.

CAPO VI NORME COMUNI ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE

ART. 17.

(Decreto di concessione).

Il Ministro o la competente autorità regionale rilasciano i decreti di cui agli articoli 15 e 16, sentito il Ministero della difesa ove l'area oggetto di concessione interessi l'amministrazione militare, e sentito il Ministero della marina mercantile, ove l'area oggetto di concessione interessi il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale.

Le verifiche previste dagli articoli 15 e 16, relative alla conformità del programma dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti sostituiscono ogni altra determinazione di autorità centrale, regionale e locale previste da leggi statali e regionali, ai soli fini del rilascio delle concessioni di ricerca e coltivazione.

Successivamente al rilascio della concessione, il Ministro o la competente autorità regionale può autorizzare modifiche al programma dei lavori, se queste risultino razionali ed opportune.

Il rilascio delle concessioni deve essere comunicato alle regioni e ai comuni interessati.

ART. 18.

(Vigenza dei titoli).

I titoli minerari devono essere consegnati appena perfezionati, dal Ministero o dalla competente autorità regionale al richiedente, e da tale data decorre la vigenza dei titoli stessi.

Il Ministero dà comunicazione dei titoli minerari rilasciati alle regioni interessate.

ART. 19.

(Area dei titoli).

L'area di ciascun titolo deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo il caso in cui sia limitata dalla frontiera dello Stato, dal confine delle regioni a statuto speciale, della linea costiera o dal limite esterno della piattaforma continentale.

I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi e minuti primi.

ART. 20.

(Rinuncia a parte dell'area).

È possibile rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area, ma le aree rinunciate non possono essere inferiori al 20 per cento dell'area iniziale del titolo, e ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici compatte adiacenti al perimetro del titolo.

L'area residua del titolo deve mantenere le caratteristiche di forma di cui all'articolo 19.

ART. 21.

(Sostanze geotermiche rinvenute e sostanze associate).

Il titolare della concessione di ricerca può disporre, previa autorizzazione del

Ministro, delle sostanze geotermiche rinvenute. Il titolare della concessione di coltivazione può disporre, previa autorizzazione del Ministro, delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

ART. 22.

(Iniezioni e reiniezioni).

Quando le caratteristiche del giacimento lo richiedano, può essere autorizzata la iniezione e la reiniezione di fluidi geotermici.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità mineraria o dalla competente autorità regionale, previa acquisizione del parere della regione interessata per quanto attiene alle misure da adottare per evitare l'inquinamento delle falde idriche sotterranee e del CNR per quanto attiene al rischio sismico e alle misure da adottare in conformità.

L'autorizzazione prescrive le misure da mettere in atto per prevenire i rischi di cui al comma precedente.

Spetta alle regioni il controllo sulla iniezione e reiniezione dei fluidi del sottosuolo, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. Il controllo si estende anche al rischio sismico e a questo fine le regioni possono avvalersi della assistenza tecnica del CNR e di ogni altro organo competente dello Stato.

ART. 23.

(Impianti in zona di demanio marittimo).

Ove un impianto debba essere ubicato su una zona del demanio marittimo o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione all'amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

ART. 24.

(Tutela di altre attività e dei terzi).

L'attività mineraria deve essere svolta senza arrecare pregiudizi o restrizioni ad ogni altra attività di interesse dello Stato e delle regioni.

I detentori dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari non possono opporsi ai lavori di cui al programma approvato, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni. Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

ART. 25.

(Rinvenimento di idrocarburi).

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, ne deve essere data immediata comunicazione all'autorità mineraria.

L'autorità mineraria, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, dietro successiva autorizzazione dell'autorità mineraria, compatibilmente con le misure di sicurezza all'uopo prescritte.

Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto a rimborsare il precedente titolare delle spese dirette ed indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

ART. 26.

(Obblighi dei titolari delle concessioni).

Nell'esercizio delle attività previste nei titoli minerari, i titolari devono:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della tecnica, nei tempi indicati nel decreto di concessione;

2) riferire annualmente all'autorità mineraria sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente alla autorità mineraria e alle regioni interessate il rinvenimento e i dati chimico-fisici di fluidi geotermici, idrocarburi e sostanze minerali diverse dalle precedenti e di falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure richieste dall'autorità mineraria ai fini della conservazione del giacimento e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nel decreto di autorizzazione di iniezione o reiniezione di fluidi geotermici;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai singoli titoli minerari e che venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;

7) comunicare all'autorità mineraria e alla regione interessata ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati da questa richiesti;

8) conservare, con le modalità indicate dall'autorità mineraria, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

10) osservare, altresì, tutte le prescrizioni che venissero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi interessi;

11) consentire all'autorità mineraria e alle regioni ispezioni e sopralluoghi per l'esercizio dei compiti che la presente legge attribuisce loro.

ART. 27.

(Decadenza e sospensione dei lavori).

Il titolare decade dal titolo minerario quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il titolo è stato subordinato;

3) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella riduzione o sospensione nonostante diffida;

4) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

5) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro;

6) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal titolo a pena di decadenza;

7) effettua iniezioni o reiniezioni nel sottosuolo di fluidi, senza le autorizzazioni previste dall'articolo 22 ovvero senza la osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime od emanate dalle regioni nell'esercizio dell'attività di controllo.

La decadenza dal titolo è pronunciata, secondo i rispettivi settori di competenza, dal Ministro, sentito il Comitato, o dalla competente autorità regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di violazione di norme di cui all'articolo 22 della presente legge, il Ministro o la competente autorità regionale, con proprio decreto, possono disporre la sospensione dei lavori con effetto immediato.

ART. 28.

(Dichiarazione di pubblica utilità).

Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e la distribuzione delle risorse geotermiche sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del

Ministro o della competente autorità regionale.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro o la competente autorità regionale può, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

ART. 29.

(*Canoni*).

Il titolare della concessione di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 10.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla regione per ciascun anno di durata della concessione un canone anticipato di lire 50.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Con decreto del Ministro, metà dei canoni di cui ai commi precedenti è attribuita ai comuni interessati, in misura proporzionale alle rispettive aree oggetto delle concessioni.

In caso di decadenza o di rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso del quale è emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia.

Il canone è aggiornato ogni due anni sulla base dei dati ISTAT.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30.

(Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia).

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi prende il nome di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia. Ad esso è attribuita la competenza nella materia disciplinata dalla presente legge.

La competenza territoriale del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 31.

(Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e per la geotermia).

Il Bollettino ufficiale per gli idrocarburi previsto dall'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, prende il nome di Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e per la geotermia.

Nel Bollettino suddetto sono pubblicate mensilmente le domande e i decreti di concessione nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia della ricerca di energia geotermica.

Il Ministero provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi delle concessioni. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia e presso ciascun distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

ART. 32.

(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

Il Comitato tecnico per idrocarburi prende il nome di Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Per le materie oggetto della presente legge, il Comitato deve essere sentito nei casi previsti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e in ogni altro caso determinato da leggi e regolamenti in vigore in quanto applicabili.

Il Comitato esprime pareri ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro ed ha facoltà di presentare di propria iniziativa risoluzioni e proposte al Ministro.

Il Comitato di cui al primo comma, ogni qual volta delibera sulle materie oggetto della presente legge, è integrato da:

a) quattro esperti designati dalle regioni particolarmente interessate alla ricerca e alla coltivazione delle risorse geotermiche;

b) un rappresentante dell'ENEL, dell'ENI e del CNR;

c) un titolare di cattedra di geologia esperto nella ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, designato dal Ministro.

ART. 33.

(Titoli vigenti all'entrata in vigore della legge).

I titoli minerari già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge scadono alla data fissata nell'atto del rilascio e sono regolate dalle disposizioni vigenti all'atto del rilascio.

ART. 34.

(Incentivi).

È detraibile dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche il 25 per cento del costo sostenuto, nel relativo periodo di imposta, per impianti, macchinari ed attrezzature necessarie per la ricerca, coltivazione ed utilizzazione di risorse geotermiche.

ART. 35.

(Impegni di spesa).

Per gli scopi di cui all'articolo 3, primo comma della presente legge, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura di:

- a) 2.000 milioni per il 1984;
- b) 8.000 milioni per il 1985;
- c) 10.000 milioni per il 1986.

Per gli scopi di cui all'articolo 3, terzo comma è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura di:

- a) 1.000 milioni per il 1984;
- b) 2.000 milioni per il 1985;
- c) 2.000 milioni per il 1986.

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria è stanziata la somma di lire 4.500 milioni da iscriversi nella misura di lire:

- a) 500 milioni per l'anno 1984;
- b) 1.000 milioni per l'anno 1985;
- c) 1.000 milioni per l'anno 1986;
- d) 2.000 milioni per l'anno 1987.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni interessate secondo i criteri fissati dal CIPE, che delibera sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni utilizzano tali stanziamenti ai fini della redazione e aggiornamento dei piani di cui all'articolo 12 della presente legge.

ART. 36.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno 1984, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando la voce « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 37.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.